

## Edizione di giovedì 30 luglio 2015

### DICHIARAZIONI

[Gerico sbaglia? Nessun problema, lo correggiamo](#)

di Giovanni Valcarenghi, Paolo Noventa

### REDDITO IMPRESA E IRAP

[Il trattamento fiscale degli immobili patrimonio](#)

di Federica Furlani

### AGEVOLAZIONI

[Le agevolazioni fiscali nei contratti a canone concordato](#)

di Luca Mambrin

### RISCOSSIONE

[Iscrizione ipoteca nulla senza avviso](#)

di Luigi Ferrajoli

### IVA

[Prova rigorosa della crisi di liquidità per l'omesso versamento Iva](#)

di Luca Dal Prato

### BUSINESS ENGLISH

[Merger: come tradurre 'fusione' in inglese](#)

di Stefano Maffei

## DICHIARAZIONI

---

### ***Gerico sbaglia? Nessun problema, lo correggiamo***

di **Giovanni Valcarenghi, Paolo Noventa**

Che Gerico sia una creatura “mutante” lo sapevamo; ad esempio, sul periodo di imposta 2014 siamo arrivati alla versione 1.0.4 del 16 luglio, noncuranti del fatto che la prima scadenza per il versamento delle imposte fosse spirata dieci giorni prima.

Che, nel passato, sia già accaduto che fossero richieste correzioni postume, non ci stupisce; anche questa storia l'abbiamo già vissuta.

Invece, il fatto che Gerico fosse uno **zombie** è cosa che ci giunge nuova.

Perché uno zombie, direte voi? Per il semplice fatto che, leggendo la recente circolare n. 28/E dello scorso 17 luglio tocca anche sopportare il fatto che, nel 2015, ci si accorga che esistevano delle anomalie su Gerico 2013 e 2014.

Candidamente, infatti, il documento di prassi afferma che è stato individuato un **malfunzionamento** nell'esito del software per l'indicatore “Margine per addetto non dipendente” applicabile alle annualità di imposta 2012 e 2013 agli studi di settore:

- VD11U (produzione di olio e affini);
- VG83U (gestione piscine, palestre e impianti sportivi).

Infatti, si è rilevato che per tali studi l'indicatore di coerenza in questione viene calcolato in modo erroneo, in quanto non viene operata la divisione per 1.000.

Per rimediare, si provvederà alla ripubblicazione del software per le due annualità e si forniranno le relative procedure di supporto agli uffici che le utilizzeranno in fase di controllo.

Un errore ci può stare, non è una tragedia, ma la cosa importante è che questi accadimenti avvalorano ancor di più il vero giudizio che dovrebbe essere fornito sugli studi di settore. È inutile cercare di sostenere che lo strumento sia giusto o sbagliato, non è questa la via che ci impone di percorrere la logica.

Bisogna semplicemente avere il coraggio di affermare che **gli studi di settore sono uno strumento obsoleto**, nel senso che hanno già pienamente assolto al loro compito (vale a dire quello di far emergere, nel corso di circa un decennio, sacche di ricavi e compensi non dichiarati) ed è giunto il momento di assegnare loro un meritato pensionamento.

Infatti, volendo mantenerli ancora attivi si è finito per **pretendere l'impossibile**: indicatori che prevengano la scorretta indicazione dei dati, correttivi che “attenuino” un calcolo che – per sua natura – si deve applicare solo in periodi di normali attività, ed ancora indici che misurino l’efficienza produttiva cui legare la fruizione di correttivi anticrisi.

Insomma, siamo arrivati davvero al doppio carpiato e forse è giunto il momento di pigiare il piede sul freno.

Non spaventa tanto il fatto che il risultato dello studio venga **ancora utilizzato** dagli uffici (anche se, ad onor del vero, basterebbe focalizzare l’attenzione sul reddito e sui conti correnti per risparmiare molto tempo e fatica), quanto piuttosto che all’esito degli studi (in termini di congruità, coerenza, normalità e chi più ne ha più ne metta) sono legate **numerose ricadute** in ambito fiscale, che scorrono dal beneficio del regime premiale agli intrecci con le società di comodo (altro mostro dalle sette vite che permane nel nostro ordinamento nonostante sia fondato su parametri numerici del 1994!).

Per meglio comprendere il ragionamento, basterà verificare come l’Agenzia delle entrate commenta la scoperta del malfunzionamento cui sopra si accennava.

Da un lato, si dice che “*i contribuenti interessati dall’anomalia citata saranno considerati coerenti all’indicatore in argomento e non saranno tenuti a presentare una dichiarazione integrativa*”.

Qui tocchiamo l’apice del buonismo: grazie per consentirci di non dover mettere mano al modello per rimediare ad un errore dell’amministrazione!

Per altro verso, si afferma che “*ai citati soggetti, nel caso in cui applichino lo studio VD11U, saranno ovviamente “riconosciuti” i benefici previsti dal regime premiale, laddove risultino, oltre che congrui, coerenti e normali agli indicatori previsti dallo studio*”.

Grazie anche per questa concessione.

Nulla si dice, invece, per coloro che non abbiano potuto, ad esempio, vantare una **causa di esclusione dal regime delle comode**, in quanto (apparentemente) non coerenti, anche se congrui.

Ecco che emerge in modo lampante come l’effetto domino ascrivibile agli studi di settore risulti completamente fuori controllo.

Fuori controllo nella costruzione di uno strumento cui si chiede troppo (speriamo che, nella prossima versione, non si accenda anche una spia se il contribuente si fosse lasciato scappare un accidente nei confronti del fisco).

Fuori controllo nella elaborazione dello strumento software cui si attribuisce l’ingrato compito di applicare innumerevole variabili matematiche, con le ormai note “processioni” di versioni

successive che rimediano ad errori ed inesattezze.

Fuori controllo, in definitiva, nel governo complessivo della materia, in quanto ancora rapiti dall'idea che quattro formule possano indicare l'evasore da perseguire.

Siamo nel bel mezzo dell'attuazione dell'ennesima **Legge Delega** di riforma del sistema tributario, con tanto di istituzione di Commissioni che avranno lo scopo di studiare l'evasione fiscale; forse, ma noi siamo veramente provinciali, sarebbe stato molto più semplice cominciare a raddrizzare ciò che oggi proprio non funziona, poi si poteva pensare a fare cose nuove.

Tutti tranquilli, comunque. Gerico 2013 e 2014 è stato corretto, così tutti noi potremo dormire sonni sereni.

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***Il trattamento fiscale degli immobili patrimonio***

di Federica Furlani

L'art. 90 Tuir, nel prevedere che gli **immobili patrimonio**, proprio perché estranei al normale svolgimento dell'attività di impresa, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa sulla base dei costi e ricavi ad essi afferenti, distingue, per la determinazione dei relativi proventi, in relazione al luogo in cui l'immobile è situato:

- gli immobili situati nel territorio dello Stato seguono la disciplina dei redditi fondiari (art. 37 Tuir);
- gli immobili situati all'estero seguono le disposizioni dell'art. 70 Tuir.

Definiamo innanzitutto come immobili patrimonio quegli immobili che non sono **né strumentali né merce** ma che costituiscono un mero investimento per l'impresa e concentriamoci sugli immobili **situati nel territorio dello Stato**.

Per gli **immobili patrimonio non locati il reddito è determinato in base alla rendita catastale rivalutata**, sulla base di una percentuale di rivalutazione che dipende dalla tipologia di immobile.

Ai sensi dell'art. 3, commi da 48 a 52, L. 662/96:

- per i **terreni**, alle rendite iscritte in catasto va applicato un coefficiente di rivalutazione pari rispettivamente a:
  1. 80% per il reddito dominicale;
  2. 70% per il reddito agrario.

Limitatamente al triennio 2013-2015 la L. 218/2012 (Legge di Stabilità 2013) ha previsto un'ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario pari al:

- 15% per la generalità dei terreni;
- 5% per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;

da applicarsi sull'importo già rivalutato come sopra indicato (80% reddito dominicale, 70% reddito agrario).

- per i **fabbricati, le rendite catastali devono essere rivalutate del 5%**.

Inoltre nel caso di unità immobiliari tenute a disposizione, si applica la **maggiorazione di 1/3 ex art. 41 Tuir**.

Se invece gli immobili patrimonio **sono locati, concorrono a formare il reddito di impresa per una somma pari al maggiore tra i seguenti importi:**

- **rendita catastale rivalutata del 5%;**
- **il canone di locazione pattuito in contratto ridotto, fino ad un massimo del 15% del canone medesimo, dell'importo delle spese documentate di manutenzione ordinaria di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 D.P.R. 380/2001.**

La deduzione del canone di locazione è riconosciuta esclusivamente in via analitica per le **sole spese di manutenzione ordinaria** definite, dalla sopra richiamata norma, quali *"interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti"*, mentre non possono essere portati in riduzione del canone di locazione gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia.

Le spese di manutenzione ordinaria così individuate possono essere portate in riduzione del canone di locazione fino ad un massimo del 15% del canone medesimo solo se **"documentate"**: il sostenimento di tali spese deve quindi essere adeguatamente comprovato per mezzo di contratti, attestazioni di pagamento, fatture e ricevute fiscali.

La norma richiede, inoltre, che le spese di manutenzione ordinaria siano **"effettivamente rimaste a carico"** dell'impresa locatrice. Se pertanto le parti stabiliscono nel contratto di locazione che le spese di manutenzione ordinaria siano addebitate al conduttore anziché al locatore, quest'ultimo non potrà dedurre gli importi delle spese in argomento e il canone rileverà per l'intero ammontare contrattualmente previsto.

Se le spese di manutenzione ordinaria sostenute da un'impresa risultano, in un determinato periodo d'imposta superiori al limite del 15%, l'eccedenza non rileva nei periodi d'imposta successivi, anche se l'importo delle spese sostenute nel corso di essi sia inferiore al predetto limite.

Un caso particolare è rappresentato dagli **immobili di interesse storico o artistico**, i cui proventi concorrono alla formazione del reddito di impresa sulla base della **rendita catastale rivalutata del 5% e poi ridotta del 50%**, e non trova applicazione l'art. 41 Tuir, che prevede l'aumento di un terzo del reddito relativo a unità immobiliari tenute a disposizione.

Se invece sono **locati a terzi**, concorrono a formare il reddito di impresa in misura pari al **65% del canone contrattuale, se questo è superiore al reddito minimo ordinario** (rendita catastale rivalutata del 5% e poi ridotta del 50%).

Rispetto agli immobili non vincolati quindi:

- la riduzione del canone di locazione è pari al 35%;
- la riduzione è forfetaria e non analitica.

La principale conseguenza della determinazione del reddito degli immobili patrimonio secondo le regole dei redditi fondiari consiste infine nell'**impossibilità di dedurre dal reddito di impresa le spese e gli altri componenti negativi relativi agli immobili stessi**, compresi gli ammortamenti.

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Le agevolazioni fiscali nei contratti a canone concordato***

di Luca Mambrin

L'**art. 2 comma 3 della Legge n. 431/1998** ha introdotto nel nostro ordinamento, al fine di incentivare il mercato delle locazioni, una tipologia di contratto alternativa al classico “4+4”, ovverosia il contratto di locazione stipulato in forma libera con un vincolo di durata di quattro anni prorogabile per altri quattro: si tratta dei cosiddetti **contratti a “canone convenzionato”** comunemente chiamati “3+2”, per i quali la durata prevista è di tre anni prorogabili di altri due; tali tipologie di contratti forniscono, al verificarsi di determinati requisiti **una serie di agevolazioni fiscali** sia per il locatore che per l'inquilino.

Ai fine di poter godere delle agevolazioni fiscali previste si deve trattare di immobili:

- concessi in locazione a **canone concordato in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini** (accordi che derivano dalla convenzione nazionale regolata dal D.M. 30 dicembre 2002). Sulla base di tali accordi viene individuato per ciascuna zona un valore minimo e massimo del canone in base ad una serie di parametri quali la tipologia di alloggio, lo stato di manutenzione, gli spazi comuni; le parti poi determinano il canone nell'ambito di tali valori;
- **situati in un comune ad alta densità abitativa.**

Per individuare gli immobili **situati nei comuni ad alta densità abitativa** si deve far riferimento all'art. 1 del D.L. n. 551/1988; si tratta, in particolare, degli **immobili ubicati nei comuni** di:

- Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, e nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE del 13 novembre 2003;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

Il medesimo art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone poi che il CIPE deve provvedere ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa; nel caso in cui in seguito all'aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile **non dovesse rientrare** più nell'elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore **non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale** prevista ai fini dell'Irpef **sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE**.

Nel caso di **tassazione ordinaria** il **reddito imponibile del proprietario**, determinato effettuando il confronto tra la rendita catastale rivalutata rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso ed il reddito effettivo, ovvero **il canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria del 5%** e rapportato alla percentuale di possesso, **viene ulteriormente ridotto del 30%**.

**Esempio:**

Un contribuente possiede un immobile concesso in affitto a canone convenzionale per tutto il 2014 ad un canone annuo di 4.000 euro. La rendita catastale ammonta a 500 euro; l'importo rivalutato è di 575 euro. Il canone di affitto al netto della deduzione forfetaria del 5% è pari a 3.800 euro. Il reddito imponibile sul quale calcolare la tassazione avverrà sulla base del reddito effettivo (canone annuo di locazione al netto della deduzione forfetaria), in quanto maggiore della rendita catastale rivalutata. Tuttavia, il reddito imponibile **dovrà essere ulteriormente ridotto del 30%** ed ammonterà, quindi, a 2.660 euro.

Nell'ambito della compilazione del modello Unico PF, l'immobile andrà identificato mediante l'utilizzo del **codice "8"**:

RB1	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
	500,00	8	365	100	1	3.800,00			L424		
REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetto a IMU	Immobili non fiscali			Abitazione principale non soggetta a IMU	
		2.660,00		,00		,00					

Dovrà inoltre essere compilata **la sezione II del quadro B**, con l'indicazione degli estremi di registrazione del contratto di locazione:

RB21	N. di rigo	Mod. N.	Data	Estremi di registrazione del contratto	Codice ufficio	Contratti con superiori a 30 gg.	Anno di presentazione dich. ICI/IMU	Stato di emergenza
	1	2	3	4	5	6	7	8
				Serie / Numero e suffisso numero				

Se è stata effettuata invece **l'opzione per la cedolare secca**, il reddito imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva del **10%** (aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria del 21%) sarà pari al maggiore tra la rendita catastale rivalutata rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso e **il canone di locazione (100% del canone)** rapportato alla percentuale di possesso; **non deve essere effettuata l'ulteriore riduzione del 30%**.

Ulteriore agevolazione prevista ai fini delle **imposte indirette**, e solo nel caso di tassazione ordinaria (in quanto in caso di opzione per la cedolare secca se ne è esonerati) è **la riduzione del 30%** dell'imposta di registro dovuta; nel caso in cui il comune dove è ubicato l'immobile fuoriesca da quelli ad alta tensione abitativa, l'agevolazione compete comunque per tutta la durata del contratto.

Infine, ai sensi dell'art. 5 commi 2 e 3 della Legge n. 431/1998 **possono rientrare nell'ambito**

**dei contratti agevolati anche i contratti di natura transitoria per studenti** stipulati nei comuni sedi di Università o di corsi universitari distaccati al fine di soddisfare le esigenze di studenti universitari fuori sede. Tali contratti hanno una durata **dai sei mesi a tre anni** e possono essere sottoscritti dal singolo studente, da gruppi di studenti universitari o da aziende per il diritto allo studio; **al locatore sono previste le seguenti agevolazioni:**

- **riduzione del 30% del reddito del fabbricato a fini Irpef;**
- **riduzione del 30% dell'imposta di registro.**

*Per approfondire le problematiche relative ai contratti di locazione ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:*

## RISCOSSIONE

---

### **Iscrizione ipoteca nulla senza avviso**

di Luigi Ferrajoli

L'azione amministrativa, soprattutto nell'ambito tributario, può cagionare gravi **danni al contribuente** posti anche i molteplici strumenti a disposizione del Fisco per la riscossione dei propri crediti, che permettono di **incidere direttamente sulla sfera giuridica del privato** essendo immediatamente esecutivi.

Tra i provvedimenti esecutivi a disposizione degli agenti incaricati della riscossione ricordiamo le **iscrizioni ipotecarie su beni immobili**, i **pignoramenti** sui conti correnti, i **fermi amministrativi** di veicoli.

Il nostro ordinamento prevede, a tutela del contribuente, che i rilevanti poteri esecutivi del Fisco siano contemplati da precise regole procedurali istituite al fine di evitare eventuali abusi.

In particolare, l'**articolo 50 del d.P.R. n.602/73**, intitolato “*Termine per l'esecuzione*”, prevede espressamente che “*1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. 2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica*”.

In favore del pieno rispetto della rilevante garanzia procedurale prevista dalla predetta norma si è recentemente espressa la **Cassazione** con la **sentenza n. 4917 dell'11.03.2015**, con cui la Suprema Corte ha ribadito che sono nulli gli atti esecutivi di Equitalia non preceduti da un **preavviso di trenta giorni**, statuendo in via definitiva, con efficacia retroattiva, la nullità e l'improcedibilità di tutte le ipoteche, i fermi e i pignoramenti posti in essere dal concessionario della riscossione senza il rispetto di tale norma procedurale.

Nella fattispecie in commento un contribuente aveva impugnato **un'iscrizione ipotecaria** scaturiente da più cartelle di pagamento per crediti diversi, anche non tributari.

La competente Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso annullando

l'iscrizione ipotecaria; tale decisione era stata confermata dai giudici dell'appello che avevano evidenziato l'**omesso invio dell'avviso** contemplato dall'art 50 del d.P.R. n. 602/73 e, per conseguenza, la violazione dell'art.6 della L. n.212/00.

L'agente per la riscossione ha quindi proposto **ricorso per cassazione**, lamentando, tra l'altro, la violazione e falsa applicazione della norma in esame.

La Suprema Corte ha respinto il motivo di ricorso, confermando un **principio già espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19667 del 18.09.2014**, secondo cui “*l'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo*”.

Nella più recente sentenza in esame si legge inoltre che “*La generale rilevanza del contraddittorio procedimentale, dunque, non consente di accogliere il motivo di ricorso, calibrato sull'omissione dell'intimazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, benchè l'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 non costituisca atto dell'espropriazione forzata, ma debba essere riferita, come chiarito dalle sezioni unite, ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione in questione, prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento*”.

La Suprema Corte ha quindi sancito la necessità che l'agente della riscossione, prima di iscrivere ipoteca, ne faccia **ufficiale comunicazione al contribuente**, concedendo a quest'ultimo il termine di trenta giorni perché possa esercitare il proprio **diritto di difesa**, presentando osservazioni, o provvedere al pagamento di quanto richiesto dall'agente della riscossione.

*Per approfondire le problematiche relative alla riscossione ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:*

## IVA

### **Prova rigorosa della crisi di liquidità per l'omesso versamento Iva**

di Luca Dal Prato

Con la sentenza n. 25317 del 17 giugno 2015 la Corte di Cassazione penale conferma che non è esente da **colpa il debitore** inadempiente a causa della “**crisi di liquidità**” in quanto, per la sussistenza del reato, **non è richiesto** alcun **fine di evasione** trattandosi di **dolo generico** integrato da una **condotta omissiva**. Il reato di **omesso versamento dell'IVA** consistente infatti nel non saldare entro il termine lungo – o almeno **non contenere oltre la soglia** penalmente rilevante – quanto indicato nella dichiarazione IVA entro la scadenza dell'acconto relativo al periodo di imposta dell'anno successivo, ai sensi dell'art. 10 ter del D.Lgs. n. 74/00.

Passando all'esame del caso al vaglio della Suprema Corte, il contribuente **non ha dimostrato** che **l'improvvisa crisi** economica **non** era a lui **imputabile e** che la stessa **non poteva essere** adeguatamente **fronteggiata** attraverso il reperimento di altre **risorse** destinate ad onorare le obbligazioni tributarie. Considerato infatti che il debito IVA è relativo a operazioni attive, il debitore **doveva organizzare** diversamente le proprie **risorse** in modo da **adempiere** all'obbligazione tributaria. Per tale ragione, la **crisi di liquidità non è invocabile** laddove **non si dimostri** che il **mancato accantonamento** di quanto dovuto **non dipende dalla scelta** di non far debitamente fronte alle esigenze dell'Erario. Diversamente, la **scelta di destinare le risorse** liquide dell'impresa al  **pagamento di altri debiti** (comprese le **retribuzioni dei dipendenti**) non esclude affatto, anzi **conferma**, la **volontarietà** del mancato pagamento che sussiste a **prescindere** dal fatto che l'inadempimento esprima o meno **l'intenzione di evadere** l'imposta.

Le difficoltà economiche escludono anche la “**causa di forza maggiore**” invocabile laddove ci si trovi davanti ad un fatto imponderabile e imprevedibile non ricollegabile ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente. Il **margine di scelta esclude** quindi la **forza maggiore**, soprattutto quando è il frutto di una scelta/politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità. Se si considera inoltre che nei reati omissivi la causa di forza maggiore è **integrata non** tanto dalla semplice **difficoltà** di porre in essere il comportamento, quanto dalla sua assoluta **impossibilità**, nel **caso di specie non è invocabile** alcuna causa di forza maggiore **in quanto** l'inadempimento è causato da un **illegittimo mancato pagamento** di Iva.

Risultano infine particolarmente interessanti le **conclusioni** della sentenza laddove i giudici, per affermare che la tesi difensiva del contribuente non costituisce prova rigorosa dell'assoluta impossibilità di adempire all'obbligazione tributaria, si spingono a **elencare** quelli che, a loro avviso, dovevano essere gli **indicatori** sostanziali della “**crisi di liquidità**”. In particolare, vengono presi in considerazione i seguenti elementi:

- le **cause di insolvenza** dei **clienti** nei confronti dei quali si era emesso fattura;
- l'ammontare esatto **dell'Iva non incassata**;
- le **fatture insolute**;
- l'**incidenza dell'insoluto** sul debito annuale verso l'Erario;
- le iniziative **giudiziarie** o **stragiudiziarie** tempestivamente ma inutilmente intraprese per riscuotere l'insoluto.

In conclusione, l'utilizzo di queste argomentazioni potrebbe essere una utile traccia per tentare di sostenere la prova dell'assoluta impossibilità ad adempiere al pagamento dell'Iva.

*Per approfondire le problematiche relative all'Iva nazionale il seguente master di specializzazione:*

## BUSINESS ENGLISH

---

### ***Merger: come tradurre ‘fusione’ in inglese***

di Stefano Maffei

In questo ultimo numero prima delle vacanze estive, mi occupo della parola **fusione**, tanto utilizzata nel **diritto societario** (*company law* oppure *corporate law*) a proposito delle **operazioni straordinarie** tra **società commerciali** (si parla spesso, anche se forse un poco impropriamente, di operazioni di **fusione e acquisizione**, espressione derivata proprio dall'inglese *mergers and acquisitions* – acronimo: *M&A*).

Se ve ne occupate, sul vostro **profilo LinkedIn** potreste aggiungere alle vostre *skills* (**competenze**) proprio *Mergers and Acquisitions*, o se vi siete occupati di fusioni bancarie: *Bank Mergers*.

In quest'ambito, la traduzione corretta di **fusione** è dunque *merger*, termine che descrive la fusione vera e propria, con cui le società partecipanti alla fusione cessano la loro esistenza giuridica per far confluire i loro patrimoni in una **nuova società**. Recentemente, nel mondo dell'editoria è apparsa la notizia che *the publisher* (l'editore) di *Nature* *is about to merge* (sta per fondersi) *with the world's second largest science publisher, Springer*. Un tipico consiglio da consulente aziendale potrebbe essere questo: *if you are looking for new business opportunities, you can also consider merging with another existing company*.

Non ha nulla a che vedere con il diritto societario, invece il **falso amico** *fusion*, che in inglese ha una molteplicità di significati, del tutto avulsi dal mondo del *business*. In **cucina**, come sapete, il termine *fusion* descrive *a style of cooking that combines (unisce) ingredients and techniques from very different cultures or countries*. In **fisica**, *fusion* descrive l'operazione di liquefazione (trad. *The act or procedure of liquefying or melting by the application of heat* – ossia attraverso **l'imposizione di calore**).

Per iscrivervi ai **corsi di inglese commerciale e finanziario** organizzati in autunno a Bologna e

Milano da Euroconference e EFLIT visitate il sito [www.eflit.it](http://www.eflit.it).